



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DEI
CONTRATTI**

approvato con atto di C.C. n. 1 del 19.01.1993 (atti C.R.C. n. 590 del 27.01.1993)
modificato con atto di C.C. n. 16 del 20.04.1993 (atti C.R.C. n. 3142 del 04.05.1993)
modificato con atto di C.C. n. 73 del 15.11.1993 (atti C.R.C. n. 9049 del 25.11.1993)
modificato con atto di C.C. n. 72 del 25.10.1994 (atti C.R.C. n. 7926 del 02.11.1994)
modificato con atto di C.C. n. 15 del 16.02.1995 (atti C.R.C. n. 1463 del 22.02.1995)
modificato con atto di C.C. n. 83 del 29.11.1995 (atti C.R.C. n. 8943 del 01.12.1995)
modificato con atto di C.C. n. 7 del 12.04.2000 (atti C.R.C. n. 4889 del 14.04.2000)

in vigore dal 12 aprile 2000

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **DEI** **CONTRATTI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2000)

Titolo I **PRINCIPI GENERALI**

Capo I **AUTONOMIA DEL CONSIGLIO**

Art. 1 **I principi**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".
2. L'attività negoziale dell'Ente s'ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
 - c) osservanza del criterio della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
 - d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2 **Finalità**

1. La presente regolamentazione ha per fine la definizione e la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3 **La legittimazione**

1. In conformità ai principi generali l'Ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.
2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4
Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono dallo stesso fissate le norme di azione e di relazione riguardanti la fase di individuazione del contraente e di esecuzione del contratto nel quale l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.
3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

Titolo II

FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I

GLI ORGANI ELETTIVI

Sezione I

Il Consiglio Comunale

Art. 5

Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare, quale parte integrante della relazione previsionale e programmatica, il programma degli investimenti e delle opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa, le ragioni che presiedano alla sua realizzazione;
 - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio Comunale.
5. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6

Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'Ente le deliberazioni relative a:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) la contrazione di mutui;
 - c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'Ente debbono attenersi;
 - d) gli appalti e le concessioni di costruzione, o di costruzione e gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

Sezione II

La Giunta Comunale

Art. 7

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:
 - a) per la progettazione, avvalendosi di norma degli uffici tecnici comunali. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionista esterno, alle condizioni previste dal presente Regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare d'incarico;
 - b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del Bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
 - e) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, comma 2, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 e l'art. 9, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
 - e) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
 - f) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione, revoca ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
 - q) all'approvazione delle perizie suppletive e di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
 - h) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
 - i) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.
3. Quando le opere di cui al precedente comma si verificano:
 - a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma, o da un atto fondamentale del Consiglio;
 - b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;la Giunta propone al Consiglio di prendere atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di Bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.
4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente comma.
5. Per gli acquisti, alienazioni e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti relativi:
 - a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo di base, secondo una o più perizie tecniche giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di Bilancio;
 - b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

- c) all'adozione della deliberazione conclusiva, del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.
- 6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture e somministrazione di beni e servizi e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:
 - a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del Bilancio Comunale;
 - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) la deliberazione di aggiudicazione o affidamento;
 - d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
 - a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;
 - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitale di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle strutture patrimoniali.
- 8. Spetta alla Giunta Comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di finalità, prospezioni geologiche (società, di engineering), ecc. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8

Programmazione delle gare di appalto

- 1. Esperita, la procedura per definire la formazione dell'elenco ditte da invitare alla gara, il Segretario Comunale, stabilisce la data e l'ora nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 9

Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori-uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.
2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara;
 - f) all'ottemperanza, alle disposizioni di legge in materia antimafia.
3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
4. Il Segretario Comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 10

L'attività di rogito

1. Il Segretario Comunale roga i contratti dell'Ente nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui all'art. 72.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11

L'Ufficio Contratti

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario Comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dei Settori Lavori Pubblici e Segreteria-Ragioneria.
2. I Capi Settore di cui al comma precedente sono responsabili di tutti gli adempimenti di competenza relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, i Capi Settore o i Responsabili del Servizio nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente Regolamento, provvedono a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.
4. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, al responsabile dell'Ufficio Segreteria-Ragioneria, sentito informalmente il Segretario, compete promuovere la riunione dei settori interessati, per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

Capo III LE COMMISSIONI

Sezione I Le commissioni di gara

Art. 12 Composizioni e funzioni

1. Le commissioni di gara per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private, sono costituite con provvedimento del Segretario Comunale e sono composte da tre membri.
2. La commissione, presieduta dal Responsabile del Settore interessato o da un suo delegato, è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione. Nell'atto di nomina viene definito il compenso spettante ai membri della commissione se esterni.
3. Svolge le funzioni di Segretario della commissione un dipendente comunale individuato dal Segretario Comunale.
4. I lavori dalla commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
5. I lavori della commissione giudicatrice si svolgono in seduta pubblica.
6. Dei lavori della commissione viene redatto apposito verbale da trasmettersi all'organo competente per l'aggiudicazione”.

Sezione II
Le commissioni giudicatrici degli appalti concorso e delle concessioni

Art. 13
Le commissioni per appalti concorso e la concessione di opere pubbliche

1. La composizione della commissione per la scelta del contraente è la stessa sia per la forma dell'appalto concorso che per la concessione di opere pubbliche.
2. Essa si compone di:
 - A) Membri di diritto interni:
 - a) Segretario Comunale, Presidente;
 - b) Capo Settore Edilizia Pubblica;
 - c) Responsabile dell'Ufficio Segreteria, con funzioni anche di Segretario;
 - B) Membri tecnici esterni:
 - a) Due o Quattro membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, indicati dagli organi professionali particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.
3. La nomina dei membri tecnici esterni è di competenza della Giunta Comunale, la quale potrà determinare per i componenti un gettone di presenza.
4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.
6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo motivato parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche relative a ciascuna di esse.
8. Il parere della commissione è vincolante per l'Amministrazione salvo casi di eccessiva onerosità, della, spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione stessa, e/o per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Art. 14
Le commissioni per appalti concorso e la concessione di servizi e forniture

1. La composizione della commissione per la scelta del contraente è la stessa sia per la forma dell'appalto concorso che per la concessione di servizi e forniture.
2. Essa si compone di:
 - a) Segretario comunale, Presidente;
 - b) Capo Settore competente nella materia oggetto dell'appalto o della concessione;
 - c) Responsabile dell'Ufficio Segreteria, con funzioni anche di Segretario.
3. Il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo.

Titolo III
PROGETTAZIONE E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I
ATTIVITÀ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 15
Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:
 - a) il progetto di massima;
 - b) il progetto generale;
 - c) il progetto esecutivo.

Art. 16
I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera, lo studio di fattibilità, l'importo presunto della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'Amministrazione;
 - b) progetto generale, ove necessario ricomprende anche il progetto di massima - si definisce, progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliare, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
 - c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo, oltre a comprendere gli elaborati già indicati alla precedente lettera b) per il progetto generale, è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Art. 17
Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
 - a) il Piano Regolatore Generale;
 - b) le varianti generali del P.R.G.;
 - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
 - d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 18

Prestazioni non soggette a convenzione

1. L'incarico a professionisti esterni, conferito dalla Giunta Comunale per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 15 - 16 - 17, deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dal presente regolamento e dalla legge.
2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a consulenze e pareri tecnico-legali su materie e su questioni, di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.

Capo II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 19

La committenza

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento di incarichi relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dall'utilità, la condizione, eretta a sistema, di:
 - a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
 - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
 - c) verificare i criteri seguiti e le conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

Capo III INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 20 Incarichi interni

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 15 - 16 e 17 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.
2. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti relativi.
3. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario Comunale assicura il coordinamento fra i dipendenti che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

Art. 21 Incarichi esterni

1. La Giunta Comunale, per esigenze particolari dovute a carenza di personale e/o alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare direttamente incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta, a Professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. La Giunta Comunale, peraltro, potrà affiancare giovani professionisti al tecnico incaricato. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
3. La Giunta Comunale, inoltre, può affidare a Professionisti esterni l'incarico di progettazione mediante lo svolgimento di appositi concorsi. Detti concorsi avvengono o su apposito bando che specifica le caratteristiche dell'opera da progettare, nonché le modalità e i requisiti per partecipare al concorso, ovvero ad invito a professionisti indicati dalla Giunta Comunale.
4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 23.
5. Nella convenzione deve essere espressamente stabilito che il progettista non può partecipare direttamente od indirettamente, come proprietario, socio, direttore o consulente tecnico o comunque avere parte in imprese od aziende che concorreranno per l'affidamento della realizzazione delle opere dagli stessi progettate.

Art. 22 Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.
3. La deliberazione di Giunta Comunale con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

Capo IV CONVENZIONI

Art. 23

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art. 19:
 - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
 - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
 - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
 - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
 - f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
 - g) l'assunzione di responsabilità per varianti in corso di esecuzione dovute ad errori ed approssimazioni ovvero insufficienti approfondimenti tecnici;
 - h) la facoltà di revoca e le modalità d'utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
 - i) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
 - l) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento della presentazione del progetto e dell'art. 6 della Legge 404/1977. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti, comprese le spese accessorie.
4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circolare Ministero LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 24

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente Regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che alla specifica legislazione di riferimento.
2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatesi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione Comunale e non da errori di progettazione come precisato al precedente art. 23. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.
3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
 - a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
 - b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie di stima;

- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
 - d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
 - e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
 - f) una quota per spese impreviste.
4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

Titolo IV
LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 25
La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della Legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 e successive norme emanate in materia.
2. È condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. È ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione che la Giunta Comunale assumerà ai sensi del presente articolo:
 - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di Bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Capo II FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 26 Le gare - Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
 - a) pubblici incanti od asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto concorso;
 - d) trattativa, privata.Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.
2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 486, e precisamente:
 - a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
 - b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte, o i progetti con condizioni e offerte in caso di appalto di concorso, delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) procedure negoziate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente Regolamento:
 - a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione Comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato D al presente regolamento. Per l'affidamento dei lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le norme di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e gli schemi dei bandi di gara allo stesso allegati e riportati in appendice al presente Regolamento sotto le lettere F/1, F/2, F/3, F/4, F/5 ed F/6;
 - c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione Comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte. Gli inviti a presentare offerta per gli appalti concorso, per le licitazioni private e per le trattative private di cui al quarto comma del successivo art. 65, relativi a gare d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono redatti in conformità all'allegato G al presente Regolamento;
 - d) comunicazione di preinformazione, attraverso la quale vengono rese note le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa (art. 12, comma 1, ed allegato C al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e riportata in appendice al presente regolamento sotto la lettera E);
 - e) avviso del risultato dell'appalto, relativo agli appalti di lavori di cui alla precedente lett. d) (art. 12, comma 5 ed allegato H al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e riportata in appendice al presente Regolamento sotto la lettera H).
4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della Legge 26 aprile 1983, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.
5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili,

con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistono, ai sensi dell'art. 7 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovanti motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra cui quelle al predetto Decreto 25 febbraio 1982.

6. È vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentono la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine o durata certa ed incondizionata di scadenza.
7. Quando ricorrono particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio Provinciale del Genio Civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76, convertito in Legge 12.07.1991, n. 203.

Capo III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 27

Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) deliberazione di Giunta Comunale a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
 - b) esclusione/ammissione dei concorrenti con deliberazione di Giunta Comunale;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione dell'asta con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto dal Settore Edilizia Pubblica, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, allegato al presente Regolamento con la sigla A. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco o dall'Assessore delegato e controfirmato dal Segretario Comunale. Per gli appalti di opere pubbliche d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adottano i bandi di cui all'allegato D al predetto Decreto e riportato in appendice al presente Regolamento sotto la lettera F/1.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime. Per affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni, le procedure ed i termini di cui al titolo III - Norme comuni di pubblicità - del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.
6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che il Segretario Comunale ed il Settore competente provvedono ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 28

I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta della Giunta Comunale, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
 - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
 - c) per estinzione di candela vergine;
 - d) per pubblico banditore;
2. Per l'affidamento di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. - esclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

Art. 29

L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti dal bando.
2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 13. Il presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. È dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.
3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 28, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel Regolamento di Contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
4. Per l'affidamento mediante asta (pubblico incanto) di lavori pubblici per un importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si osservano le procedure di aggiudicazione stabilite dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Il Presidente, dopo l'espletamento della gara, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta Comunale, la quale procede all'aggiudicazione definitiva.

Capo IV **LA LICITAZIONE PRIVATA**

Art. 30 **Definizione e procedimento**

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione Comunale.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
 - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
 - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 31 **Il bando di gara**

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal Capo Settore competente o dal Responsabile del Servizio con la supervisione del Segretario Comunale, con l'osservanza di quanto stabilito:
 - a) dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, per le gare soggette alla normativa nazionale;
 - b) dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa.I contenuti sono stabiliti:
 - a) in conformità al D.P.C.M. n. 55/1991 dall'allegato B per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa;
 - b) in conformità al D.Lgs. n. 406/1991 ed ai suoi allegati per le gare relative all'affidamento di lavori pubblici d'importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, di cui all'allegato F/2 al presente Regolamento. Per la redazione si fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione della Giunta Comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi tecnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
2. Il bando in gara è firmato dal Sindaco o dall'Assessore delegato e controfirmato dal Segretario Comunale.
3. Le modalità dei termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 27 del presente Regolamento.
4. La Giunta Comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente Regolamento è effettuata dal Settore Edilizia Pubblica, a cura del responsabile dello stesso.
6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della Legge 8 ottobre 1984, n. 687. La Giunta Comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall'Ufficio Economato le spese relative alla pubblicazione.

Art. 32
Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
 - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
 - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;
 - c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
3. La domanda di partecipazione, può essere presentata direttamente ai Comune - Ufficio Protocollo, oppure inviata con lettera raccomandata A.R., indirizzata al Comune, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara. Le domande di partecipazione possono, altresì, essere effettuate mediante telegramma, telexscritto, telecopia ed in tali ipotesi deve essere presentata o inviata lettera di conferma in bollo entro i successivi 10 giorni dalla scadenza; in caso contrario la richiesta verrà trasmessa al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione dell'imposta di bollo.
4. Il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.

Art. 33
Verifica delle regolarità delle domande di partecipazione

1. La verifica delle regolarità delle domande di partecipazione è effettuata dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. Il Responsabile del Settore di cui al 1° comma entro 30 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.
4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, il Responsabile del Settore Edilizia Pubblica che cura la relativa istruttoria, sottopone alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta stessa.

Art. 34
Le Imprese ammesse od escluse

1. La Giunta Comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo approva l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte da escludere, prevedendo per ciascuna di esse apposita motivazione.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., da spedirsi entro 20 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
3. I termini previsti, dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 35

Licitazione privata per lavori pubblici soggetti alle norme C.E.E.

1. Le modalità relative alle domande di ammissione, ai criteri di selezione, alle imprese ammesse ed escluse e ad ogni altra procedura relativa all'affidamento a licitazione privata dei lavori pubblici per un importo superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono disciplinate dalle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per quanto dallo stesso diversamente disposto rispetto alle norme dei precedenti artt. 32, 33 e 34 che si applicano integralmente per le licitazioni private d'importo inferiore al limite stabilito dal suddetto decreto.

Art. 36

L'invito alla licitazione privata

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato e la loro spedizione avviene, a cura del Settore Edilizia Pubblica, entro 20 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 34. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni, liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito, fatti salvi i casi di ricorso alle procedure d'urgenza come stabilito dall'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 55/1991.
2. Per gli appalti soggetti alle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, si osservano le modalità, i termini e sono richiesti i requisiti previsti dal decreto predetto e dallo schema di bando allo stesso allegato sotto la lettera E e riportato in appendice al presente regolamento con lettera F/2.
3. Per le licitazioni private soggette alle norme della Legge 2 febbraio 1973, n. 14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione.
4. I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati, al capitolato d'onere, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.
5. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. del Servizio Postale di Stato, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
6. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
 - a) certificato d'iscrizione, in data non anteriore ad un anno a quello della gara, all'Albo Nazionale dei Costruttori (A.N.C.) di cui alla Legge 10.02.1962, n. 57 e successive modifiche, per la categoria prevalente per l'importo non inferiore a Lire dell'art. 5 della legge stessa, e dell'art. 2 della Legge 15.11.1986, n. 768.

Ai sensi, della Legge 15.11.1986, n. 768, art. 1, per gli appalti inferiori, a Lire 75.000.000 è sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, per la categoria corrispondente. Tale certificato deve essere in data non anteriore ad un anno a quello della gara. In sostituzione può essere presentata dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 04.01.1968, n. 15, sottoscritta dal titolare od anche dal legale rappresentante, autenticata nei modi di cui all'art. 20 della stessa legge, di data non anteriore a quello dell'invito di gara e dovrà contenere:

 - 1) Se sostitutiva del certificato di iscrizione all'A.N.C.:
 - la precisa indicazione del numero di matricola di iscrizione all'A.N.C. delle categorie e delle classifiche di importo per le quali l'impresa interessata è iscritta, nonché esplicita

dichiarazione di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale. Dovrà, ancora, contenere, sia per le imprese individuali che per le società e cooperative, la indicazione del Direttore Tecnico.

2) Se sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio:

- la precisa indicazione del numero di iscrizione nonché la categoria di attività e l'esplicita dichiarazione di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione annuale.

b) Per le imprese individuali:

- certificato generale del Casellario Giudiziale in originale o copia autenticata, in carta legale di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, per il titolare dell'impresa e per il Direttore Tecnico, se questi è persona diversa dal titolare;

c) Per le società commerciali, cooperative e loro consorzi:

- certificato generale del Casellario Giudiziale, in originale o copia autenticata ed in carta legale, di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara, per il Direttore Tecnico e per tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; per il Direttore Tecnico e per tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per il Direttore Tecnico e per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi;
- certificato in carta legale, della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi da quella fissata per la gara, dal quale risulti la composizione della società e che la stessa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, e non abbia presentato domanda di concordato. Dallo stesso deve anche risultare se procedure di fallimento o di concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara. Lo stesso certificato dev'essere completato con il nominativo della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la Società stessa.

In sostituzione del certificato della Cancelleria del Tribunale, le società commerciali possono presentare una dichiarazione, in carta legale resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 04.01.1968, n. 15, autenticata nei modi di cui all'art. 20 della stessa legge, sottoscritta dal loro legale rappresentante, in data non anteriore a quella dell'invito di gara, dalla quale risulti che la Società non si trovi in stato di liquidazione o fallimento o non abbia presentato domanda di concordato; in tal caso il certificato è presentato dalla Ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto.

d) Dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale codesta Impresa attesta:

- 1) di essersi recata sui posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- 2) di accettare l'appalto alle condizioni, del Capitolato generale per gli appalti delle opere dello Stato, approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063 del Capitolato speciale di appalto allegato al progetto dei lavori oggetto della gara;
- 3) di accettare, per la revisione dei prezzi, quanto descritto dall'art. 33 della Legge 28.02.1986, n. 41, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 11.07.1992, n. 333, convertito con modificazioni in Legge 08.08.1992, n. 359;
- 4) di non trovarsi, nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981, n. 689;
- 5) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
- 6) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza.

L'Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5, prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;

- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
 - c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
 - d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti, con la Cassa Depositi e Prestiti.
8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal Regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 37

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata se richiesta, copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta dell'Ufficio Economato, che viene introitato in bilancio contestualmente alla liquidazione delle spese eventualmente sostenute dall'Ufficio stesso per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto le documentazioni di cui al predente comma è vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 38

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nei bandi di gara d'importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.
3. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla Legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni a Consorzi di Imprese di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice Civile. L'Impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale capogruppo di imprese riunite.
4. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 3.
5. Possono, altresì, essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al comma 4, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 3, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dallo stesso decreto.
6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

7. La violazione della disposizione di cui- al comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 39

Requisiti dell'Impresa singola e di quelle riunite

1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla Legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli artt. 18, 19, 28 e 21 del D.Lgs. 19.12.1991, n. 406, la iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al 20% dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.
2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 19.12.1991, n. 406, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'Amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'Albo Nazionale Costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'Amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.
5. Il disposto dell'art. 5, comma 1°, seconda parte, della Legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'art. 2 della Legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.
6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti, da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori in oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella, derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.
8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.
9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto

appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

10. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti, fiscali e degli oneri fiscali.

Art. 40

Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante

1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'art. 20 e che sia di gradimento dell'Amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.
2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 41

Società tra Imprese Riunite

1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi, del libro V, titolo V, capi III e seguenti del Codice Civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori e/o servizi.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'art. 20.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo dell'Amministrazione aggiudicatrice.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'Albo Nazionale dei Costruttori previsto dalla Legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società, può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.
5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della Legge 23 dicembre 1982, n. 936.
6. Ai soli fini degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 19.12.1991, n. 406, e dell'art. 14 della Legge 18 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Art. 42

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
 - c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 43

Modalità per l'invio delle offerte

1. È obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R. del Servizio Postale di Stato. L'uso di altre forme di inoltro, presentazione o spedizione, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
4. Disposizioni saranno stabilite dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

Art. 44

Tornate di gara

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 45

I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., disciplinati dalla Legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della Legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, Legge 2 febbraio 1973, n. 14);
 - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, Legge 14/1973);
 - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, Legge 14/1973);
 - d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, Legge 14/1973);
 - e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, Legge 14/1973);
2. Per le licitazioni, private regolate dalla Legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, Legge 8 ottobre 1984, n. 687).
3. Le licitazioni private per l'appalto di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, sono regolate dalle norme del Titolo VI del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.

Art. 46
Le modalità della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione dei presenti. Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al membro Segretario della Commissione, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.
3. Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al membro Segretario e la busta interna, contenente l'offerta, mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo.
4. L'esclusione della licitazione privata di una impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti, nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti e ad assicurare la "par condicio". Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.
5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.
7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta Comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 47.
8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.
9. Per gli appalti soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 406/1991, il verbale di gara deve contenere le notizie previste dall'art. 32 di tale decreto e deve essere comunicato alla Commissione delle Comunità Europee con le modalità stabilite dal predetto articolo.

Art. 47
Aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. L'approvazione della Giunta può essere negata:
 - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
 - b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 48
Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni, dalla comunicazione la documentazione prevista dalla Legge 14/1973 o dal D.Lgs. 406/1991, a seconda dell'importo, nonché dalla Legge 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette al citato D.Lgs. 406/1991, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 49
Comunicazioni alle imprese escluse

1. Per gli appalti, soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, l'Amministrazione effettua le comunicazioni alle imprese escluse e le altre previste dall'art. 31 del decreto predetto.

Art. 50
La pubblicazione dell'esito delle gare

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della Legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dall'art. 12, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20 della Legge 19 marzo 1990, n. 55).

Art. 51
Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente Regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

Capo V
L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 52
Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 25.

Art. 53
Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di verifica della regolarità, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato B. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione Comunale.
2. Per gli appalti concorso d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adotta il bando di gara allo stesso allegato con lettera E e riportato in appendice al presente Regolamento sotto la lettera F/4.

Art. 54
Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione Comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 12.
2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta Comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
6. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 55
Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Capo VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 56 Deliberazione

1. Per quanto attiene ai procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti, tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 25.
2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al Decreto Legislativo 24.07.92, n. 358, in quanto applicabili.

Art. 57 Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti o professionisti esterni per particolari lavori di carattere specialistico. L'incarico ai professionisti esterni verrà conferito alle condizioni di cui all'art. 23 salvo che lo stesso non presenti, caratteristiche così particolari da non poter essere disciplinate con le norme previste dal suddetto articolo le quali, tuttavia, devono essere punto di riferimento delle obbligazioni che si, assumeranno in sede di convenzione.
2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi, in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.
4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati, e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.
5. Per le forniture di beni che già esistono sul mercato e che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 14.

Art. 58
Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio Comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il Funzionario Responsabile presenta, in allegato alla relativa proposta di deliberazione.
2. Negli atti predetti, e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 59
Bando di gara per le forniture di beni e servizi

1. La forma di pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 56.
2. Per le forme di pubblicità delle gare che per il loro importo sono soggette alle norme di cui al Decreto Legislativo 24.07.1992, n. 358, si osservano le disposizioni, riferite ai Comuni, di cui all'art. 5 del predetto decreto.
3. I bandi di gara sono redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 e riportati in appendice al presente regolamento sotto le lettere I/1, I/2, I/3.
4. Per gli importi inferiori alle 200.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.
5. Per la ricezione delle domande e delle offerte per le gare soggette, per il loro importo, alle disposizioni del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358, si osservano le procedure ed i termini stabiliti dagli artt. 6 e 7 del predetto decreto.
6. Le specifiche tecniche relative alle forniture sono contenute nei capitolati d'oneri e nei contratti relativi a ciascun appalto. Per le forniture che per il loro importo sono soggette al D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 8 e le definizioni previste dall'allegato 5 allo stesso decreto. Si applicano anche per gli appalti che, per il loro importo, non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358, le norme di cui all'art. 8, commi 2, 3 (lett. a, c, d), 5 e 6 del predetto decreto.

Art. 60
L'invito alla gara

1. Per le procedure di scelta, del contraente si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358, per gli appalti soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.
2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalità e le procedure stabilite dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Per le procedure di prequalificazione relative a forniture soggette, per il loro importo, alle norme del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, si osserva quanto stabilito dall'art. 6 del predetto decreto.

Art. 61
La Commissione

1. Le modalità di costituzione della Commissione Comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 14.
2. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 62
Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.
3. Il verbale relativo alla licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da bando di gara, deve essere redatto in conformità all'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358 e comunicato, su richiesta, alla Commissione della Comunità Europea; quando l'importo, con esclusione dell'I.V.A., della fornitura di beni sia uguale o superiore a 200.000 unità di conto europeo.
4. L'Amministrazione provvede inoltre alla pubblicazione, secondo le norme dell'art. 5, terzo comma, del decreto sopra richiamato, dell'avviso relativo al risultato dell'appalto.

Art. 63
Prospetti statistici

1. L'Ufficio competente provvede alla redazione ed all'inoltro dei prospetti statistici previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358, con le modalità e nei termini dallo stesso stabiliti quando l'importo, con esclusione dell'I.V.A., delle forniture di beni e servizi sia uguale o superiore a 200.000 unità di conto europee.

Art. 64
Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta Comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.
2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta Comunale, prima di procedere alla definitiva deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
3. L'Amministrazione comunica, entro 10 giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento al D.Lgs. 24.07.1992, n. 358.

Capo VII LA CONCESSIONE

Art. 65 La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato B al presente regolamento. Per l'affidamento in concessione di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e si adotta il bando di gara allegato a tale decreto e riportato in appendice al presente regolamento sotto la lettera F/5.
3. La relativa deliberazione a contrattare, di competenza del Consiglio Comunale, deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni, amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 66 La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Il ricorso alla concessione di costruzione ed esercizio viene disposto ai sensi dell'art. 56 dello "Statuto Comunale" dal Consiglio Comunale, che approva anche lo Schema di concessione.
3. L'affidamento della concessione viene disposto dalla Giunta Comunale e avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 52 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare i criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo l'allegato C al presente regolamento. Per le concessioni che per il loro importo sono soggette alle norme del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, si osservano modalità, procedure, termini ed il bando di gara stabilito da tale decreto riportato in appendice al presente regolamento sotto la lettera F/6. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari, che intercorrono fra il Comune ed il concessionario, ai sensi del sopra citato art. 56.
4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
 - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni, del capitolato programma approvato dal Comune;
 - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
 - c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dallo Schema di concessione approvato dal Consiglio Comunale e dal capitolato programma.

Art. 67

La concessione di servizi

1. La concessione di servizi ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale, comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzativo e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'Amministrazione Comunale concedente.
2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

Capo VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 68

La trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali, non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente ed ha luogo quando l'Amministrazione Comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
2. L'Amministrazione Comunale può procedere alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
 - a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
 - c) ricorra, per le opere pubbliche una delle condizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
 - d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 24.07.1992, n. 358, della Legge 30 marzo 1981, n. 113 e dell'art. 4 del D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 48;
 - e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali, esecutivi approvati, d'importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., le condizioni di cui all'art. 12 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni;
 - f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - g) quando abbiamo per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione di Giunta Comunale a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
 - h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato disciplinato da apposito regolamento;
3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Per gli appalti a trattativa privata di opere pubbliche d'importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, per i quali sia adottata la procedura di cui al primo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 406/1991, il bando di gara è conforme all'allegato F/3 al presente Regolamento.

Titolo V IL CONTRATTO

Capo I ATTI PRELIMINARI

Art. 69 Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani, o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 70 Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva, nei modi e nelle forme stabilite dal Segretario Comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo Comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni, dalla, data di chiusura della rendicontazione.

Art. 71 Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali, condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categoria di contraenti.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. È ammesso, in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
5. Compete alla Giunta Comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 72

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti, forme previste dall'art. 17 della Legge 18 novembre 1923, n. 2448:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 73

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali, esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato, così come previsto dall'art. 38, lettera s), dello Statuto Comunale.

Art. 74

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario Comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio Segreteria, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 75

I diritti di segreteria

1. I contratti del Comune, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza dell'Ufficio Segreteria di concerto con l'Ufficio Economato. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio Segreteria.
4. Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi, dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 76

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a Lire 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a Lire 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 77

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 78

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dell'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Titolo VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 79

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 80

Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, comprese le modificazioni e norme integrative disposte, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dal Capo Settore Edilizia Pubblica, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Capo Settore stesso. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta Comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta Comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.
4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 81

Consegna dei lavori

1. Il Direttore Lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

Art. 82

Variazioni dell'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguentemente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi, del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.
4. Nell'esecuzione delle opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 20 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 83

I termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simile circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 84

Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. 350/1895.

Art. 85

Modalità di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella Legge 26 aprile 1989, n. 155).
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla Legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive emanande.

Art. 86

La revisione dei prezzi

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.

2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 così come modificato dall'art. 3 del D.L. 11.07.1972, n. 333, convertito con modificazioni in Legge 08.08.1992, n. 359 e dall'art. 15 della Legge 23.12.1992, n. 498.
3. Le norme sulla revisione prezzi di cui. ai precedenti, commi non trovano applicazione agli appalti pluriennali di servizi, di gestione e di manutenzione, per i quali, a partire dal 2° anno di servizio, è applicabile l'aggiornamento secondo gli indici ISTAT nazionali sul costo della vita.

Art. 87

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dal Capo Settore Edilizia Pubblica o da professionista esterno.
2. La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato non costituisce titolo per l'incarico al medesimo della direzione dei lavori.

Art. 88

Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

Art. 89

Contabilità dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli, della spesa, in conformità al disposto dell'art. 37, primo comma, del R.D. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui. all'art. 13 della Legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 90

Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità, al disposto dei relativi capitolati.
2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a Lire. 500.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dalla Giunta Comunale entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 91
Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini, contrattuali.
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di legge vigenti.

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 92
La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
3. Compete all'Ufficio Segreteria raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 93
Contemperamento alle norme della Legge 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto.
2. Il regolamento di attuazione della Legge 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 94
Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

ALLEGATO A

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti, le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- m) il periodo decorso il quale gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della Legge 26 aprile 1989, n. 155.

ALLEGATO B

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per licitazioni private e per l'appalto-concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), d), e), i), j), m), n), o) e s) del precedente bando di gara;
- 2) il criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate;
- 5) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), p) e r) del precedente bando di gara;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare.

ALLEGATO C

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

ALLEGATO D

AVVISO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di gara per pubblici incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzioni e gestione, le notizie di cui ai punti 1), 3) e 4) del relativo bando di gara;
- 2) il termine di ricezione delle domande;
- 3) la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l'ente appaltante, ecc.). Per le licitazioni private e gli appalti concorso per appalti di un importo inferiore al milione di E.C.U. l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, quanto a contenuti, con il bando di gara di cui all'allegato B.

ALLEGATO E

COMUNICAZIONE DI PREINFORMAZIONE RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEGLI APPALTI DI LAVORI DI VALORE PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

La comunicazione di preinformazione di cui all'art. 12, comma 1, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome, indirizzo, numeri di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a - luogo di esecuzione;
b - natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera;
c - se disponibile: stima della forcella dei costi delle prestazioni progettate;
- 3) a - data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti;
b - se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori;
c - se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori;
- 4) se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia;
- 5) altre indicazioni;
- 6) data di spedizione della comunicazione;
- 7) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

ALLEGATO F/I

BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) data di invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea;
- c) criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) luogo di esecuzione e caratteristiche generali d'opera, natura ed entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; categoria A.N.C. classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) termine di esecuzione dell'appalto;
- f) soggetto e indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari e ammontare e modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui queste devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura;
- i) indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che la prescrive;
- k) facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22 e seguenti;
- l) requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli artt. 20 e 21, e come determinati in base al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché cause di esclusione dalla gara di cui all'art. 18;
- m) periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- n) richiesta all'offerente dell'indicazione dei lavori che eventualmente intende subappaltare;
- o) ammissibilità di offerte in aumento;
- p) se si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- q) ammissione delle imprese non iscritte all'A.N.C. aventi sede in uno Stato della C.E.E. alle condizioni previste dagli artt. 18 e 19;
- r) richiesta all'offerente di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- s) data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea della comunicazione di preinformazione di cui all'allegato c) o menzione della sua mancata pubblicazione;
- t) facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 2-bis, comma 2, della Legge 26 aprile 1989, n. 155.

ALLEGATO F/2

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Per la licitazione privata il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k) , m), n), o), q), s) e t) del bando dell'allegato D;
- 2) criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- 5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui all'allegato D;
- 7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.

ALLEGATO F/3

BANDO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Per la trattativa privata il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s) e t) del bando di gara dell'allegato D ed inoltre:
 - eventualmente, nomi ed indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - eventualmente, date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- 2) criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- 5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sottoforma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui all'allegato D;
- 7) previsione della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.

ALLEGATO F/4

BANDO DI GARA PER APPALTO CONCORSO CON PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER APPALTI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Per l'appalto concorso il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q), s) e t) del bando di gara dell'allegato D;
- 2) criterio di aggiudicazione;
- 3) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione dei progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 4) termine di ricezione delle domande di partecipazione, indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate e lingua o lingue in cui debbono redigersi;
- 5) termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 6) indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del bando di gara di cui all'allegato D;
- 7) previsioni della scelta dei soggetti da invitare, numero minimo e massimo e criteri in base ai quali verrà compilata la graduatoria tra tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi di cui al numero 6.

ALLEGATO F/5

BANDO DI GARA PER APPALTI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO PER IMPORTI PARI O SUPERIORI AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Il bando di gara per gli appalti aggiudicatari dal concessionario deve essere redatto seguendo lo schema seguente:

- 1) a - luogo di esecuzione;
b - natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera;
- 2) termine di esecuzione;
- 3) denominazione e indirizzo dell'ente od organismo presso cui possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
- 4) a - data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;
b - indirizzo a cui debbono essere trasmesse;
c - lingua o lingue in cui esse debbono essere redatte;
- 5) cauzioni e garanzie richieste;
- 6) condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare;
- 7) criteri che verranno seguiti per l'aggiudicazione dell'appalto;
- 8) altre indicazioni;
- 9) data di spedizione del bando di gara;
- 10) data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

ALLEGATO F/6

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE PER IMPORTI PERI O SUPERIORI AI 5 MILIONI DI E.C.U. (*)

Per la concessione di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome, indirizzo, numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) data di invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea;
- 3) criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) luogo di esecuzione, oggetto della concessione, natura ed entità delle prestazioni;
- 5) condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) percentuale minima dei lavori che il concessionario deve affidare a terzi e obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) termine per la presentazione delle candidature, indirizzo cui debbono trasmettersi, lingua o lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

(*) Per le concessioni, di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

ALLEGATO G

INVITI A PRESENTARE OFFERTA PER GLI APPALTI CONCORSO, PER LE LICITAZIONI PRIVATE E PER LE TRATTATIVE PRIVATE PER GARE D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara;
- 2) le indicazioni di cui alle lettere f), g), p), ed r) del bando di gara di cui all'allegato D);
- 3) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli artt. 17 e 18 e a completamento delle informazioni fornite.

ALLEGATO H

AVVISO DEL RISULTATO PER GLI APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 5 MILIONI DI E.C.U.

L'avviso di cui all'art. 12, comma 5, deve contenere i seguenti elementi:

- 1) nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) procedura di aggiudicazione prescelta;
- 3) data dell'aggiudicazione dell'appalto;
- 4) criteri di attribuzione dell'appalto;
- 5) numero delle offerte ricevute;
- 6) nome e indirizzo del o degli aggiudicatari;
- 7) natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita;
- 8) prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo pagato/i);
- 9) eventualmente valore e parte del contratto che può essere subappaltato ad un terzo;
- 10) altre indicazioni;
- 11) data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- 12) data di spedizione della presente comunicazione;
- 13) data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

ALLEGATO I/1

BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 200.000 E.C.U.

A – Procedure aperte

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a - Procedura di aggiudicazione prescelta;
b - Eventualmente forma d'appalto che è oggetto della gara;
- 3) a - Luogo della consegna;
b - Natura e quantità dei prodotti da fornire;
c - Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori. di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse;
d - Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 7;
- 4) Termine di consegna eventualmente imposto;
- 5) a- Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti;
b - Termine per la presentazione di tale domanda;
c - Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti;
- 6) a - Termine per la ricezione delle offerte;
b - Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate;
c - La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte;
- 7) a - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b - Date, ora e luogo d'apertura;
- 8) Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste;
- 9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia;
- 10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto;
- 11) Informazioni e formalità necessario per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere;
- 12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;
- 13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'oneri;
- 14) Altre indicazioni;
- 15) Data di spedizione del bando;
- 16) Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europea.

ALLEGATO I/2

BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 200.000 E.C.U.

B – Procedure ristrette

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafo, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a - Procedura di aggiudicazione prescelta;
b - Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
c - Eventualmente, forma dell'appalto che è soggetto della gara;
- 3) a - Luogo della consegna;
b - Natura e quantità dei prodotti da fornire;
c - Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse;
d - Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 7;
- 4) Termine di consegna eventualmente imposto;
- 5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto;
- 6) a - Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b - Indirizzo al quale esse debbono essere inviate;
c - La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;
- 7) Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte;
- 8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare;
- 9) Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte;
- 10) Altre indicazioni;
- 11) Data di spedizione del bando;
- 12) Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

ALLEGATO I/3

BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI FORNITURE D'IMPORTO PARI O SUPERIORE AI 200.000 E.C.U.

C – Procedure negoziate

- 1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice;
- 2) a - procedura di stipulazione prescelta;
b - eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
c - eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara;
- 3) a - luogo della consegna;
b - natura e quantità dei prodotti da fornire;
c - indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse;
d - deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 7;
- 4) termine di consegna eventualmente imposto;
- 5) eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori col quale sarà stato stipulato il contratto;
- 6) a - termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b - indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c - la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;
- 7) indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore nonché informazioni e formalità necessario per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
- 8) eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice;
- 9) la data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
- 10) altre indicazioni;
- 11) data di spedizione del bando;
- 12) data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea.

REGOLAMENTO
DEI
CONTRATTI

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI	1
CAPO I AUTONOMIA DEL CONSIGLIO	1
Art. 1 I principi	1
Art. 2 Finalità	1
Art. 3 La legittimazione	1
Art. 4 Le riserve	2
TITOLO II FUNZIONI E COMPETENZE	3
CAPO I GLI ORGANI ELETTIVI	3
SEZIONE I IL CONSIGLIO COMUNALE	3
Art. 5 Il programma di opere pubbliche	3
Art. 6 Gli atti fondamentali	3
SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE	4
Art. 7 Gli atti d'amministrazione	4
Art. 8 Programmazione delle gare di appalto	5
CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI	6
Art. 9 Sovrintendenza dell'attività negoziale	6
Art. 10 L'attività di rogito	6
Art. 11 L'Ufficio Contratti	6
CAPO III LE COMMISSIONI	7
SEZIONE I LE COMMISSIONI DI GARA	7
Art. 12 Composizioni e funzioni	7
SEZIONE II LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEGLI APPALTI CONCORSO E DELLE CONCESSIONI	8
Art. 13 Le commissioni per appalti concorso e la concessione di opere pubbliche	8
Art. 14 Le commissioni per appalti concorso e la concessione di servizi e forniture	8
TITOLO III PROGETTAZIONE E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI	9
CAPO I ATTIVITÀ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI	9
Art. 15 Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale	9
Art. 16 I progetti	9
Art. 17 Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali	9
Art. 18 Prestazioni non soggette a convenzione	10
CAPO II COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE	11
Art. 19 La committenza	11
CAPO III INCARICHI DI PROGETTAZIONE	12
Art. 20 Incarichi interni	12
Art. 21 Incarichi esterni	12
Art. 22 Incarichi esterni per progettazioni speciali	12
CAPO IV CONVENZIONI	13
Art. 23 Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni	13
Art. 24 Disposizioni comuni a tutti gli incarichi	13
TITOLO IV LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	15
CAPO I APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE	15
Art. 25 La deliberazione	15
CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE	16
Art. 26 Le gare - Norme generali	16
CAPO III I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA	18
Art. 27 Il procedimento	18
Art. 28 I metodi	18

Art. 29 L'asta.....	19
CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA.....	20
Art. 30 Definizione e procedimento	20
Art. 31 Il bando di gara.....	20
Art. 32 Domande di partecipazione	21
Art. 33 Verifica delle regolarità delle domande di partecipazione	21
Art. 34 Le Imprese ammesse od escluse.....	21
Art. 35 Licitazione privata per lavori pubblici soggetti alle norme C.E.E.	22
Art. 36 L'invito alla licitazione privata	22
Art. 37 Rilascio copie documenti tecnici.....	24
Art. 38 Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi	24
Art. 39 Requisiti dell'Impresa singola e di quelle riunite.....	25
Art. 40 Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante	26
Art. 41 Società tra Imprese Riunite	26
Art. 42 L'offerta	26
Art. 43 Modalità per l'invio delle offerte	27
Art. 44 Tornate di gara	27
Art. 45 I metodi di gara	27
Art. 46 Le modalità della gara	28
Art. 47 Aggiudicazione.....	29
Art. 48 Comunicazione all'impresa aggiudicataria	29
Art. 49 Comunicazioni alle imprese escluse.....	29
Art. 50 La pubblicazione dell'esito delle gare.....	29
Art. 51 Norme di garanzia	29
CAPO V L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE	30
Art. 52 Deliberazione	30
Art. 53 Bando, avviso ed invito alla gara	30
Art. 54 Le procedure di gara.....	30
Art. 55 Aggiudicazione.....	30
CAPO VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI.....	32
Art. 56 Deliberazione	32
Art. 57 Forniture di beni, impianti ed attrezzature	32
Art. 58 Prestazione di servizi.....	33
Art. 59 Bando di gara per le forniture di beni e servizi	33
Art. 60 L'invito alla gara	33
Art. 61 La Commissione.....	33
Art. 62 Procedura di gara.....	34
Art. 63 Prospetti statistici	34
Art. 64 Parere della Commissione ed aggiudicazione	34
CAPO VII LA CONCESSIONE	35
Art. 65 La concessione di sola costruzione.....	35
Art. 66 La concessione di costruzione ed esercizio	35
Art. 67 La concessione di servizi.....	36
CAPO VIII LA TRATTATIVA PRIVATA.....	37
Art. 68 La trattativa privata	37
TITOLO V IL CONTRATTO	38
CAPO I ATTI PRELIMINARI	38
Art. 69 Documentazione antimafia.....	38
Art. 70 Deposito spese contrattuali.....	38
Art. 71 Cauzione.....	38
Art. 72 Contratti di forniture a trattativa privata.....	39
Art. 73 Stipulazione dei contratti.....	39
Art. 74 L'Ufficiale rogante	39
Art. 75 I diritti di segreteria	39
Art. 76 L'imposta di bollo	39

Art. 77 La registrazione	40
Art. 78 L'interpretazione dei contratti	40
TITOLO VI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE.....	41
Art. 79 Divieto di cessione del contratto	41
Art. 80 Sub-appalto e cottimo.....	41
Art. 81 Consegna dei lavori.....	41
Art. 82 Variazioni dell'opera.....	41
Art. 83 I termini di esecuzione	42
Art. 84 Corrispettivo dell'appalto.....	42
Art. 85 Modalità di pagamento	42
Art. 86 La revisione dei prezzi	42
Art. 87 Direzione dei lavori.....	43
Art. 88 Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera.....	43
Art. 89 Contabilità dei lavori.....	43
Art. 90 Il collaudo.....	43
Art. 91 Esecuzione d'ufficio.....	44
TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE	45
Art. 92 La normativa C.E.E.	45
Art. 93 Contemperamento alle norme della Legge 241/1990.....	45
Art. 94 Entrata in vigore	45
ALLEGATO A	46
ALLEGATO B.....	47
ALLEGATO C.....	48
ALLEGATO D	49
ALLEGATO E.....	50
ALLEGATO F/L.....	51
ALLEGATO F/2	52
ALLEGATO F/3	53
ALLEGATO F/4	54
ALLEGATO F/5	55
ALLEGATO F/6.....	56
ALLEGATO G	57
ALLEGATO H	58
ALLEGATO I/1	59
ALLEGATO I/2.....	60
ALLEGATO I/3.....	61